**Bozza Legge di Bilancio: Misure riguardanti la Sanità**

**DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017**

**Capo II**

**Misure per gli investimenti**

**Art. 22** *(Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)*

1. Al fine di assicurare *il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale* del Paese nei seguenti settori di spesa: a) trasporti e viabilità; b) infrastrutture; c) ricerca; d) difesa del suolo; c) dissesto idrogeologico; d) *Edilizia pubblica (sanitaria*, penitenziaria, giudiziaria, di servizio, scolastica e universitaria) e privata; ……….*è istituito un apposito Fondo* da ripartire, con una dotazione di XX milioni di euro, per l’anno 2017, XX milioni per l’anno 2018, XX milioni per l’anno 2019 e XX milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030.

**Titolo V**

**Politiche invariate**

**Art. 54 *(Fondo Contratti P.A.)***

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un *fondo da ripartire* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1*.400 milioni di euro per l’anno 2017 e di 1.850 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018*, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l’anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall’articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione, per l’anno 2017 e a decorrere dal 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione dell’incremento dal 2017 del finanziamento previsto a legislazione vigente, per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera a), punti 1 e 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e dell’articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma.

3. All’articolo 1, comma 466, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole “30 marzo 2001, n. 165,”, sono aggiunte le parole “e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico,”, e sono soppresse le parole da “di cui 74 milioni” fino alla fine del comma.

**Titolo VI**

**Misure a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale**

**Art. 60 (Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale)**

8. Ferme restando le disposizioni inerenti l’accesso alla *quota premiale del Servizio sanitario nazionale* di cui all’articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni in materia di piani di rientro, di cui all’articolo 1, commi da 77 a 97 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all’articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n.191, *è incrementata, a livello sperimentale per l’anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale*

13. *Al fine di migliorare le performance e di perseguire l’efficienza dei fattori produttivi e dell’allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura,* all’articolo 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015 n. 208, *le parole “pari o superiore al 10 per cento* dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro” *sono sostituite dalle seguenti: “pari o superiore al 5 per cento* dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 5 10 (oppure8) milioni di euro.”.

**Art. 61 (Disposizioni in materia di assistenza sanitaria)**

2. A decorrere dall’anno 2017, il tetto della *spesa farmaceutica ospedaliera* di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,897,0 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”.

3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 2, il tetto della *spesa farmaceutica territoriale*, di cui dall’articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 7,8596 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”.

4. A decorrere dall’1 gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un *Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di 500 milioni di euro annui*. Tale Fondo è finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l’anno 2017, 223 milioni di euro per l’anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante utilizzo delle risorse dell’articolo 60, comma 15 e per 175 milioni di euro per l’anno 2017, 277 milioni di euro per l’anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12. A decorrere dall’1 gennaio 2017, nell’ambito del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale è istituito un *Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV)* di cui all’Intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti 157/CSR). Il Fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato a valere sulle risorse di cui all’articolo 60, comma 15 ed è pari a 100 milioni di euro per l’anno 2017, 127 milioni di euro per l’anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da

espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del successivo comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall’1 gennaio 2017, nell’ambito del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale è istituito un *Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale.*  Il Fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato a valere sulle risorse di cui all’articolo 60, comma 15, per *75 milioni di euro per l’anno 2017 e per 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018*. Le somme del Fondo di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con Intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

14. *Per gli anni 2017 e 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard* cui concorre lo Stato, indicato dall’Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’11 febbraio 2016 (Rep. atti 21/CSR), attuativa dell’articolo 1, comma 680 della legge 28 dicembre 2015, n.208, *è rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l’anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017.